



MAAS[®]
Mercati Agro-Alimentari
SICILIA

MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIANI

CATANIA

REGOLAMENTO DEL MERCATO ITTICO

INDICE REGOLAMENTO

- Art.1 - Definizione del Mercato Ittico.
- Art.2 - Oggetto, scopo ed efficacia del regolamento.
- Art.3 - Definizione dei prodotti ittici.
- Art.4 - Gestione del Mercato.
- Art.5 - Commissione di Mercato.
- Art.6 - Funzionamento e compiti della Commissione di mercato.
- Art.7 - Direttore del Mercato.
- Art.8 - Compiti del direttore del Mercato.
- Art.9 - Altro personale addetto al Mercato.
- Art.10 - Vigilanza sulla gestione e sull'esercizio del commercio dei prodotti ortofrutticoli.
- Art.11 - Pesatura dei prodotti e servizio di verifica del peso.
- Art.12 - Gestione dei servizi.
- Art.13 - Servizio Igienico-Sanitario.
- Art.14 - Compiti del Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario.
- Art.15 - Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore.
- Art.16 - Sicurezza e sorveglianza – Tutela dell'ordine pubblico.
- Art.17 - Servizio di facchinaggio.
- Art.18 - Servizio di rifornimento del ghiaccio.
- Art.19 - Tariffe.
- Art.20 - Servizio di cassa del Mercato.
- Art.21 - Responsabilità.
- Art.22 - Venditori.
- Art.23 - Compratori.
- Art.24 - Commissionari, mandatari ed astatori.
- Art.25 - Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti.
- Art.26 - Documento per l'accesso al Mercato.
- Art.27 - Altre persone autorizzate ad accedere al Mercato.
- Art.28 - Disciplina degli operatori.
- Art.29 - Posteggi di vendita.
- Art.30 - Assegnazione dei posteggi.
- Art.31 - Carattere delle assegnazioni dei box.
- Art.32 - Gestione dei box.
- Art.33 - Indicazione sui box.
- Art.34 - Uso dei box.
- Art.35 - Termine delle assegnazioni.
- Art.36 - Revoca delle assegnazioni.
- Art.37 - Riconsegna dei box.
- Art.38 - Orario e calendario.
- Art.39 - Inizio e termine delle vendite e degli acquisti.
- Art.40 - Ingresso al Mercato.
- Art.41 - Norme comportamentali.
- Art.42 - Ordine interno al Mercato.
- Art.43 - Pulizia dei box e delle parti comuni.
- Art.44 - Disposizioni di natura sanitaria.
- Art.45 - Circolazione dei veicoli.
- Art.46 - Vendite e ritiro dei prodotti dal mercato.
- Art.47 - Confezione dei colli e delle derrate.
- Art.48 - Strumenti di pesatura.
- Art.49 - Norme per la vendita e vendite per conto.
- Art.50 - Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere.
- Art.51 - Prodotti affidati alla Direzione del mercato.
- Art.52 - Rilevazioni statistiche e prezzi.
- Art.53 - Ulteriori obblighi gravanti sugli operatori.
- Art.54 - Provvedimenti disciplinari e amministrativi.
- Art.55 - Entrata in vigore del Regolamento ed eventuali modifiche.
- Art.56 - Disposizioni finali.

Art.1 - Definizione del Mercato Ittico.

- E' approvato il seguente regolamento il quale detta le norme per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del Mercato Ittico all'ingrosso di Catania ubicato all'interno dei Mercati Agro Alimentari Sicilia in via Passo del Fico – SP 70/I – C.da Jungetto .
- Il Mercato Ittico ricade all'interno del Centro Mercati Agro-Alimentari Sicilia, complesso immobiliare comprendente anche il mercato Ortofrutticolo ed il mercato florovivaistico, di proprietà di M.A.A.S. S.C.p.A..
- Il Mercato Ittico rappresenta struttura ove si esercita una attività di interesse pubblico.
- Le attività economiche che ivi vengono svolte sono mirate alla libera formazione del prezzo delle merci trattate, nella piena osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione, igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.
- Ai fini del presente regolamento:
 - a) per “Mercato” si intende il Mercato Ittico all'ingrosso di cui ai commi precedenti;
 - b) per “Gestore” si intende l'ente gestore o in assenza il Consiglio di Amministrazione del MAAS;
 - c) per “prodotti ittici” si intendono quelli indicati al successivo art. 3;
 - d) per “Commissione” si intende la Commissione di mercato;
 - e) per “R.A.San.” si intende il Responsabile dell'autocontrollo Sanitario del Gestore;
 - f) per “Piano” si intende Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore.

Art.2 - Oggetto, scopo ed efficacia del regolamento.

- Il presente regolamento è diretto a disciplinare le operazioni di compravendita, deposito e stoccaggio all'ingrosso dei prodotti ittici freschi o comunque conservati o trasformati, provenienti da tutto il territorio dell'Unione Europea, nonché da paesi extraeuropei, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e commerciali vigenti in sede comunitaria nonché delle disposizioni di cui al presente regolamento, ad esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore.
- Il presente regolamento contiene altresì le norme relative alla gestione del Mercato Ittico, dei vari servizi ad esso connessi nonché all'uso e manutenzione dei beni ed impianti, sia di uso singolo che comune, riferibili a tutti gli assegnatari degli spazi mercatali (concessionari/conduuttori), loro dipendenti, collaboratori ed utenti.
- Il regolamento è vincolante per tutti gli affittuari, i conduuttori, i concessionari e ogni altra persona fisica o giuridica avente diritto a qualsiasi titolo all'accesso al Mercato, all'uso e godimento degli spazi, degli impianti e dei servizi di utilità comune.
- Ogni operatore che svolga attività all'interno del Mercato Ittico è tenuto a rispettare il presente regolamento ed a farlo rispettare ai propri utenti, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, rispondendo del mancato rispetto dello stesso nei confronti dell'Ente proprietario e/o del Soggetto Gestore e nei confronti degli altri operatori, anche per il fatto del terzo.
- Al gestore è riservato il diritto insindacabile di modificare, in ogni momento ed unilateralmente, in guisa permanente o temporanea, la destinazione degli impianti e dei servizi ad uso comune a tutto il Mercato e/o le modalità e le condizioni di godimento di detti servizi comuni, da parte dei singoli Operatori, i quali, conseguentemente, non potranno vantare alcun diritto e/o avanzare alcuna richiesta di indennizzo. Resta altresì fermo il diritto insindacabile del gestore di interrompere e/o sopprimere i servizi in concreto attivati, di modificarne anche temporaneamente la disciplina,

nonché di istituirne di nuovi, previa comunicazione agli operatori interessati, i quali – in nessuna delle delineate ipotesi, potranno vantare diritti e/o avanzare richieste di indennizzo.

- Gli operatori che svolgano, a qualsiasi titolo, attività nel Mercato e che pertanto devono intendersi vincolati all'osservanza del predetto Regolamento, dichiarano ad ogni effetto di aver preso atto della essenzialità delle clausole e condizioni del presente regolamento e, dal momento della notifica del presente Regolamento, si obbligano all'integrale rispetto di tutte le prescrizioni, nell'ottica del buon funzionamento del Mercato Ittico.

- Le disposizioni contenute nel presente regolamento avranno efficacia, con l'attivazione anche parziale, provvisoria o incompleta del Mercato.

- Con il presente Regolamento si intende inoltre:

a) sostenere la distribuzione di prodotti ittici e garantirne lo sviluppo, individuando idonei strumenti per la valorizzazione;

b) promuovere e valorizzare la struttura di M.A.A.S. a sostegno del comparto produttivo di tutto il territorio e di tutto il bacino del Mediterraneo;

c) assicurare che l'attività economica del Mercato si svolga in regime di correttezza commerciale, in condizioni ottimali per gli operatori.

- Costituiscono elemento di interpretazione delle norme del presente Regolamento le seguenti premesse:

1) la Società ha promosso e realizzato i Mercati, sopportandone i relativi costi ed ottenendo le autorizzazioni necessarie;

2) i comportamenti, individuali e collettivi, degli assegnatari dei Mercati sono influenti sia sul mantenimento nel tempo della sua immagine ed efficacia e, conseguentemente, del valore dello stesso, sia sul raggiungimento degli obiettivi economici e di immagine delle diverse imprese insediate; da tanto deriva l'esigenza imprescindibile di regolamentare i principi fondamentali di detti comportamenti.

Art.3 - Definizione dei prodotti ittici.

- La denominazione generica "prodotti ittici", usata nel presente regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamelibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana ed in regola con la normativa operante in materia di commercio di prodotti ittici.

Art.4 - Gestione del Mercato.

- Il Mercato Ittico è gestito dalla società proprietaria M.A.A.S. S.C.p.A., la quale potrà designare gli altri eventuali Organi di amministrazione e gestione del Mercato od un concessionario all'uopo individuato.

- La Società di Gestione si avvale di personale dipendente, assunto in relazione alle necessità funzionali del Mercato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi mansionari.

- La gestione del mercato deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e deve assicurare il pareggio del bilancio; essa deve tendere, comunque, al miglioramento della struttura e degli impianti ed al corretto svolgimento delle attività che ivi si svolgono.
- La società di gestione provvede a prestare i servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità della struttura e si dota di una struttura operativa idonea a garantire l'amministrazione, la direzione e la gestione del mercato e dei servizi prestati, la funzionalità logistica del mercato, l'adempimento di ogni tipo di normativa di sicurezza.
- La gestione del mercato può essere altresì affidata, mediante apposita convenzione, a soggetti privati ovvero enti o consorzi aventi personalità giuridica. In tale ipotesi, l'Ente o il consorzio avente personalità giuridica, cui è affidata la gestione, costituisce l'Organismo di gestione del Mercato, ai sensi del presente regolamento, e assume tutti gli obblighi, i doveri e i compiti spettanti al Gestore. Nella selezione e nella scelta del soggetto giuridico cui affidare la gestione, si applicano le disposizioni di legge in materia.
- I proventi della gestione devono consentire la copertura dei costi di gestione, degli oneri per ammortamenti, degli oneri manutentivi e dei costi dei servizi resi.
- I canoni di locazione corrisposti dagli operatori per l'utilizzo degli spazi sono determinati in relazione alla superficie utilizzata.

Art.5 - Commissione di Mercato.

- Per l'esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento è costituita una Commissione presieduta dal presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Qualora il presidente della camera non ritenga di poter assumere la presidenza della commissione delega altro soggetto, individuato di concerto con la Prefettura e la Società di Gestione.
- La Commissione è composta, oltre che dal presidente, dai seguenti altri membri nominati dal Prefetto:
 - 1) tre rappresentanti del comune, eletti, a norma di legge, dal Consiglio comunale fra i suoi componenti;
 - 2) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dalla giunta camerale fra i suoi componenti o fra i funzionari della camera stessa;
 - 3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
 - 4) un rappresentante della competente autorità marittima, designato dalla Capitaneria di Porto o dall'Ufficio circondariale marittimo competenti per territorio;
 - 5) l'ufficiale sanitario;
 - 6) il veterinario comunale;
 - 7) tre produttori ittici di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche o sindacali, ove esistano;
 - 8) un commerciante all'ingrosso di prodotti ittici;
 - 9) un commerciante al minuto di prodotti ittici;
 - 10) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori;
 - 11) un abituale operatore con i mercati esteri in prodotti ittici, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività di mercato;
 - 12) due rappresentanti delle cooperative di consumo;
 - 13) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ittici.

- La composizione della commissione potrà essere rideterminata di concerto con la Prefettura.
- A partecipare ai lavori della commissione possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare, senza diritto di voto.
- La scelta dei componenti la Commissione di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) è fatta dal Prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria.
- I rappresentanti delle cooperative eventualmente esistenti, sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
- La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.
- Ai componenti la Commissione non spetta alcun compenso.
- Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta il rimborso delle spese di viaggio - su presentazione del relativo biglietto. Ai membri dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.
- La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.
- Un dipendente dell'Ente gestore, quale segretario della commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.
- Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione, con i verbali delle sedute, è trasmessa all'ente gestore e al direttore del mercato a cura del segretario.
- Nelle more della istituzione della Commissione di Mercato, le funzioni sulla stessa ricadenti *ex lege* saranno esercitate dalla Società di Gestione.

Art.6 - Funzionamento e compiti della Commissione di mercato.

- La Commissione di mercato è convocata dal presidente di regola una volta al mese e ogni qual volta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

La Commissione ha il compito di:

- 1) stabilire il numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai venditori occasionali. Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l'accoglimento, nella misura massima possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici;
- 2) esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato;
- 3) svolgere attività consultiva nei riguardi della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo;
- 4) proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurarne la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- 5) proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare al regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;

- 6) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori nel mercato e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge;
- 7) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla normativa operante in materia.

Art.7 - Direttore del Mercato.

- Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso. La sua nomina è fatta dall'Ente che gestisce il mercato.
- Possono essere nominati i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, medicina veterinaria o in scienze economiche e marittime, con età non inferiore a trenta e non superiore a cinquanta anni. Per la nomina negli altri mercati è richiesto il titolo di studio di scuola media superiore.
- La nomina avviene a seguito di concorso, bandito dall'Ente gestore del mercato, sentita la Commissione di mercato, e consiste in un colloquio da sostenere dai candidati innanzi ad una Commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Ente gestore ed approvata dalla Commissione provinciale di vigilanza.
- Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, la conservazione, il trasporto dei prodotti trattati nel mercato, la legislazione relativa e nozioni di igiene.
- Qualora l'Ente gestore intenda nominare direttore del mercato elemento che già svolge tale funzione in altro mercato da almeno un biennio a seguito di nomina o di conferma ai sensi dei precedenti commi, l'assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta e a prescindere dal possesso dei requisiti del titolo di studio e del limite massimo di età.
- Il direttore di mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, né svolgere attività commerciali od altre attività, ritenute incompatibili dall'Ente gestore del mercato, con la funzione da lui svolta nel mercato stesso.
- Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall'Ente gestore.
- Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un vice direttore di mercato.

Art.8 - Compiti del direttore del Mercato.

- Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore e alle decisioni adottate dalla Commissione di mercato.
- Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone al Gestore le sanzioni per le eventuali mancanze e inadempienze del personale secondo le norme contenute nei regolamenti.
- Egli sovrintende al personale dell'Ente gestore addetto al mercato e in tale sua funzione propone all'Ente gestore:
 - a) l'assegnazione del personale stesso in relazione alle effettive esigenze del mercato;
 - b) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
 - c) i turni e gli orari di lavoro;
 - d) le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

- Al direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
- 3) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario;
- 5) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 6) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 7) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 8) proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonché per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
- 9) accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;
- 10) accertare, a richiesta degli interessati, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità delle merci;
- 11) vigilare perché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 12) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
- 13) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;
- 14) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari riferendone all'Ente gestore e alla Commissione di mercato;
- 15) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del mercato;
- 16) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione dei prodotti depositati nel mercato stesso;
- 17) nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso, e nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
- 18) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 19) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonché dal presente regolamento.

- Il Direttore ha facoltà di allontanare dal Mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del Mercato.

- In caso di assenza o impedimento e sino alla sua istituzione, i compiti del Direttore spettano al Gestore, il quale si avvarrà, all'uopo, dei propri dipendenti, secondo i mansionari previsti.

Art.9 - Altro personale addetto al Mercato.

- Il direttore del Mercato è coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti da personale impiegatizio ed operaio, assunto dal Gestore ed assegnato in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato stesso.
- Il Gestore provvede alla definizione della pianta organica del personale con l'indicazione delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico di ciascun dipendente di cui al comma precedente.

Art.10 - Vigilanza sulla gestione e sull'esercizio del commercio dei prodotti ortofrutticoli.

- La vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici sarà svolta dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, di propria iniziativa o su espressa richiesta dei soggetti interessati.

Art.11 - Pesatura dei prodotti e servizio di verifica del peso.

- Ogni assegnatario di spazio commerciale provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà ubicate nel posteggio di vendita e mantenute pulite ed in perfette condizioni di funzionamento, perfettamente regolate e verificate prima di essere adoperate e ben in vista agli acquirenti.
- Prima dell'inizio della pesatura l'incaricato al servizio deve accuratamente verificare la pesa stessa. Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.
- Ferme restando le competenze specificamente riservate ad altri organi, il direttore può operare saltuarie verifiche al fine di accertare la regolarità degli strumenti di pesatura usati dagli assegnatari degli spazi. Il direttore, dopo la verifica, rilascia su richiesta una dichiarazione degli accertamenti eseguiti.
- Non verranno presi in considerazione reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal Mercato.
- All'interno del Mercato può essere posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
- La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.
- La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima od all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Art. 12 - Gestione dei servizi.

- La Società di Gestione provvede, sia direttamente, sia indirettamente mediante concessione regolata dalle regole della "evidenza pubblica", a garantire i seguenti servizi di Mercato: 1) servizio di pulizia delle parti comuni del Mercato; 2) servizio di bar o ristoro; 3) servizio di posteggio per veicoli o altri mezzi di trasporto; 4) servizio di sorveglianza e sicurezza; 5) servizio di pesatura dei prodotti; 6) servizio di rifornimento del ghiaccio; 7) servizio di raccolta dei rifiuti; 8) servizio di fornitura di energia elettrica; 9) ogni altro servizio ausiliario del Mercato.

- Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra la società di Gestione e la ditta concessionaria, previo parere della Commissione di Mercato.
- La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.
- La Società di Gestione può sostituirsi all'affidatario quando la gestione da esso effettuata rechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento del Mercato ovvero quando venga meno alle condizioni stabilite nell'atto di appalto.

Art.13 - Servizio Igienico-Sanitario.

- Presso ciascun mercato è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e qualità dei prodotti ittici immessi, al quale è preposto un Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore (R.A.San.), scelto dal Gestore, particolarmente esperto nella materia.
- Il R.A.San. viene inquadrato con contratto di consulenza ai sensi della normativa vigente e può avvalersi a proprie spese di collaboratori da lui proposti, previo assenso del Gestore.
- L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del R.A.San. i locali, le attrezzature e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
- Il R.A.San. si avvale, nell'esercizio delle funzioni, di un servizio veterinario.
- Il Servizio Igienico-Sanitario verifica il mantenimento delle condizioni di riconoscimento della struttura mercatale, verifica la corretta manipolazione dei prodotti della pesca, lo stato di pulizia e manutenzione dei locali, impianti ed attrezzature, l'igiene del personale, la corretta applicazione della bollatura sanitaria, le condizioni di conservazione, trasporto e commercializzazione dei prodotti della pesca, e vigila sull'idoneità delle procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.
- Il R.A.San. può dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce o alla Direzione del mercato.
- Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal R.A.San..
- I prodotti ittici sbarcati o provenienti dall'estero o da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazioni fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità sanitaria provinciale.
- Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario, che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.
- I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita di controllo.
- Il mercato deve disporre di una sala di osservazione per i prodotti ittici sospetti o comunque non ammessi, a seguito della visita di controllo, al consumo normale.

Art. 14 - Compiti del Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario.

- Il R.A.San. è responsabile della conformità igienico sanitaria delle parti comuni del Mercato e dell'ottemperanza al Piano di cui al successivo art. 15.
- Egli inoltre deve:

- a) redigere la proposta di Piano e provvedere ai necessari aggiornamenti;
- b) eseguire su richiesta del Gestore o di propria iniziativa sopralluoghi riferiti alle parti comuni del Mercato che si rendessero opportuni e necessari oltre a quelli previsti nel Piano di Autocontrollo;
- c) coordinarsi direttamente, in caso di urgenza, con l'autorità sanitaria competente, per promuoverne l'intervento ai fini della tutela della salute pubblica;
- d) proporre, anche di propria iniziativa, al Gestore gli atti e/o gli interventi necessari alla tutela della salute pubblica;
- e) provvedere al costante monitoraggio dell'adeguatezza delle prestazioni rese da aziende esterne, previste dal Piano di Autocontrollo.

Art. 15 - Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore.

- Il Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore (Piano), e sue modifiche, viene proposto dal R.A.San. ed approvato dal Gestore con apposita delibera, sentita l'Autorità Sanitaria competente. Fermo quanto previsto dal successivo art. 44 ed al fine della gestione sanitaria omogenea del Mercato, il Piano può prevedere al suo interno regole sanitarie comuni da inserirsi, a cura del Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario dei singoli operatori concessionari, nei piani di cui allo stesso art. 44. L'individuazione di tali regole deve essere concordata dal Gestore, tramite il R.A.San., con l'Autorità Sanitaria competente.

Art.16 - Sicurezza e sorveglianza – Tutela dell'ordine pubblico.

- L'ordine pubblico all'interno del Mercato è assicurato dai competenti organi di polizia.
- L'amministrazione comunale potrà mettere a disposizione del mercato un determinato numero di vigili determinato di concerto con l'Ente Gestore in relazione ai vari servizi, previo parere della Commissione di Mercato e sentito il Direttore del Mercato.
- Il Gestore del Mercato regolerà il servizio di sicurezza e sorveglianza avvalendosi, eventualmente, di imprese specializzate con pieno e totale esonero da ogni responsabilità, previo parere della Commissione di Mercato e sentito il Direttore del Mercato.
- Gli addetti alla sicurezza e vigilanza del Mercato si atterranno alle istruzioni impartite dal Direttore del Mercato per la più esatta applicazione del presente regolamento e rappporteranno quotidianamente allo stesso o a chi ne fa le veci, tutte le irregolarità riscontrate, i reclami ricevuti ed ogni episodio o fatto che possa influire sul normale e regolare funzionamento dei servizi di mercato.
- Tali addetti assicurano la tutela dell'ordine pubblico nella zona del Mercato o nelle immediate adiacenze, nonché l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e del regolamento del Mercato, impediscono l'ingresso alle persone non autorizzate, impediscono e reprimono qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento del Mercato.
- Il Gestore non risponde, in ogni caso, di qualsiasi evento pregiudizievole che possa vedere coinvolto chi opera all'interno di MAAS.
- Nella garanzia di tutela dell'ordine pubblico e del buon andamento delle operazioni mercatali, l'Ente Gestore ed il Direttore opereranno di concerto con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, relazionando in merito all'attività di controllo e sorveglianza.

Art.17 - Servizio di facchinaggio.

- Le operazioni di facchinaggio nell'interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- Ciascun operatore può altresì curare, con propri mezzi e personale, il trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del mercato.
- Gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.
- Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale, di cui al comma precedente.
- Alla determinazione del numero ed all'indicazione nominativa dei facchini liberi, a disposizione degli operatori che non intendano avvalersi di personale proprio, provvede l'Ente gestore, su proposta del direttore, sentita la Commissione di mercato e i rappresentanti degli stessi facchini liberi.
- I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivi resi, secondo la tariffa proposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini liberi, ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.
- Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dall'Ente gestore su proposta della Commissione di mercato.
- E' vietato ai facchini liberi di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.
- Il personale del servizio facchinaggio è pagato per i servizi realmente resi e secondo le tariffe in vigore. Non può accettare o richiedere regalie di alcun tipo ed è direttamente responsabile dei prodotti affidatogli sia nelle operazioni di carico che di scarico che di trasporto, fino al momento della effettiva consegna all'acquirente. Il personale del servizio facchinaggio è tenuto allo svolgimento delle operazioni secondo gli orari e le prescrizioni impartite dal direttore.
- Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori, che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) la sospensione dal mercato da uno a dieci giorni, disposta dal direttore del mercato;
 - b) nei casi gravi l'esclusione dal mercato, disposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.
- Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

Art. 18 - Servizio di rifornimento del ghiaccio.

- Il Mercato è provvisto di una macchina del ghiaccio comune, per la produzione di Kg 10.000 di ghiaccio in scaglie nelle 24 ore con uso di acqua dolce tipo FT 10000CA, con due impianti frigoriferi da HP 30 con condensatori ad aria tropicali.
- L'utilizzo di tale macchina da parte di tutti i venditori è soggetto al pagamento di un corrispettivo, la cui entità viene stabilita dal Gestore.
- Il servizio può essere svolto da personale interno o da ditte terze alle sottoelencate condizioni.

I concessionari che esercitano la vendita del ghiaccio all'interno del Mercato debbono:

- a) osservare l'orario di vendita fissato dalla direzione del Mercato;
- b) rispettare il prezzo massimo di vendita deliberato dal Gestore;
- c) assicurare il normale rifornimento del ghiaccio agli operatori del Mercato, precostituendo le opportune scorte necessarie a coprire i fabbisogni determinati dagli andamenti stagionali della pesca.

- L'inosservanza anche di una delle prescrizioni di cui sopra sarà oggetto di revoca della concessione dell'uso della macchina del ghiaccio.

Art.19 - Tariffe.

- Le tariffe dei servizi del Mercato, anche di quelli dati in concessione, sono esposti a cura del direttore del Mercato, in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.

- Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe e che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

- Il direttore del Mercato o il gestore può sospendere dal Mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente.

Art.20 - Servizio di cassa del Mercato.

- Nel Mercato potrà essere istituita una Cassa per le operazioni bancarie connesse con le contrattazioni commerciali.

- La gestione della Cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge, mediante apposita convenzione stipulata dal Gestore nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

- Qualora se ne ravvisi l'opportunità, sentita la Commissione di mercato, potrà essere istituito apposito "Fondo di garanzia" per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della Cassa di mercato in favore degli operatori del mercato stesso.

- Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "Fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

- Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di fare ricorso alla Cassa di mercato.

Art.21 - Responsabilità.

- La Società di Gestione non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli Operatori o ai frequentatori del Mercato.

- Gli operatori e i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi causati o dai loro dipendenti nei confronti della Società di Gestione.

- Il Direttore del Mercato, o in mancanza la Società di Gestione, può a loro carico adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 22 - Venditori.

- Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
- b) i produttori ittici, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti di prodotti ittici;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- e) gli Enti comunali di consumo.

Art.23 - Compratori.

- Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
- b) i commercianti al minuto di prodotti ittici;
- c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e gestori di alberghi, ristoranti e friggitorie;
- e) gli Enti comunali di consumo.

- Entro l'orario stabilito ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi eventualmente stabiliti dal regolamento di mercato.

- Non sono ammessi agli acquisti a credito coloro che non hanno ottenuto il fido dalla Banca che gestisce la cassa di mercato.

Art.24 - Commissionari, mandatari ed astatori.

- Sono ammessi ad operare nel Mercato, per la vendita e per gli acquisti, anche Commissionari e Mandatari che abbiano prestato alla Società di Gestione cauzione fruttifera in denaro oppure mediante fideiussione bancaria, il cui importo è stabilito dalla Società di Gestione tenuto conto dell'importanza del Mercato e sentita la Commissione di Mercato.

- La cauzione resta vincolante per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel Mercato.

- Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato anche Astatori.

Art.25 – Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti.

- Il possesso dei requisiti per l' ammissione alle vendite e agli acquisti è accertato dal Direttore del Mercato attraverso l'esame della documentazione prevista dalle leggi in materia di esercizio dell'attività commerciale.

Art.26 - Documento per l' accesso al Mercato.

- L'ammissione al Mercato degli operatori interessati alle vendite ed agli acquisti, nonché dei loro familiari coadiuvanti e del loro personale dipendente è autorizzata da Direttore del Mercato mediante rilascio di una tessera numerata progressivamente (badge), munita di fotografia, completa di dati anagrafici e qualifica.
- Nella tessera devono essere indicate:
 - 1) le generalità del titolare;
 - 2) il titolo di ammissione al Mercato;
 - 3) il periodo di validità.
- Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.
- Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso a persone da lui ritenute giustificate per comprovati motivi.
- Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso al Gestore entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, il quale decide entro i successivi trenta giorni con provvedimento definitivo. In caso di mancato pronunciamento entro tale termine, il ricorso dovrà intendersi respinto.
- Gli operatori che cessano l'attività nel Mercato e quelli che hanno perduto i requisiti di ammissione, debbono prontamente restituire la tessera al Direttore del Mercato.
- La tessera dovrà essere indossata dagli operatori mercatali, all'interno del Mercato, in modo visibile e, in ogni caso, dovrà essere esibita a semplice richiesta del personale indicato dal Gestore.
- La tessera è rinnovabile di anno in anno, previa verifica della permanenza dei requisiti in capo al titolare dello stesso.
- Il direttore può autorizzare eccezionalmente l'ingresso nel Mercato ad altre persone che ne facciano richiesta, qualora ciò sia ritenuto giustificato. In tal caso egli rilascia un permesso provvisorio di accesso.
- È vietato l'accesso al Mercato da parte di chi sia sprovvisto di badge o permesso rilasciato dalla direzione del Mercato.
- Gli operatori che cessano l'attività nel mercato, come pure il personale che non sia più alle loro dipendenze, devono restituire il badge alla direzione del mercato.
- Resta in ogni caso impregiudicata la necessità, per quanti compiono operazioni che comportino la manipolazione o comunque il contatto con i prodotti ittici, di avvalersi delle autorizzazioni e dei permessi previsti dalla vigente normativa in materia igienico-sanitaria, in particolare di essere muniti di valido libretto di idoneità sanitaria.
- In deroga a quanto sopra, i diretti consumatori hanno libero accesso al Mercato durante l'orario per essi previsto.

Art.27 - Altre persone autorizzate ad accedere al Mercato.

- Sono ammessi al Mercato, con i propri mezzi di trasporto, i conferenti le merci in possesso di regolare documento di trasporto emesso a norma di legge nonché i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti ittici che siano destinati esclusivamente agli operatori assegnatari di spazio commerciale.
- Ai soggetti di cui sopra può essere fornita all'ingresso del Mercato autorizzazione provvisoria per l'accesso alle aree di destinazione.

- Il Gestore può altresì autorizzare in via temporanea e provvisoria, sotto propria responsabilità, altri soggetti, qualora ciò si renda necessario ed in conformità alle linee gestionali del mercato.

Art.28 - Disciplina degli operatori.

- I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

- I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce.

- I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Art. 29 - Posteggi di vendita.

- Il mercato comprende le sale di esposizione e di vendita, il cui numero e le cui caratteristiche sono stabilite, insieme alla suddivisione in posteggi, dalla Commissione di mercato.

- L'uso del frigorifero per la sosta temporanea e la conservazione dei prodotti ittici è facoltativo.

Art. 30 - Assegnazione dei posteggi.

- Le assegnazioni dei box di vendita non possono avere una durata superiore ad anni sei, salvo richiesta di rinnovo che dovrà avvenire per iscritto mediante racc. a/r o protocollo presso il Gestore entro e non oltre sei mesi dalla scadenza.

- L'assegnazione dei box di vendita, con le relative adiacenze e pertinenze è riservata ai soggetti di cui agli artt. 18 e 20 del presente Regolamento.

- I punti di vendita per attività a carattere continuativo, oltre alla quota millesimale relativa all'utilizzo delle parti comuni, sono assegnati o rinnovati, alla scadenza, agli operatori, su proposta formale dell'Ente Gestore, che dovrà selezionare gli operatori con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un bando di concorso pubblico, sulla base dei seguenti criteri:

a) anzianità della assegnazione da parte di MAAS, purchè in regola con i pagamenti dei canoni dovuti;

b) volume d'affari degli ultimi 3 (tre) anni solari chiusi;

c) numero di dipendenti;

d) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA.

e) conformità alla vigente normativa "antimafia".

- In assenza di graduatoria, sono titolari di diritto di prelazione all'assegnazione gli operatori che risultano assegnatari dei box confinanti.

- Il Soggetto Gestore, ogni qualvolta lo ritenga necessario, può decidere, di concerto con la Commissione di Mercato, di apportare variazioni ai requisiti degli aspiranti alle assegnazioni dei box di vendita, mediante modifica del Regolamento, da apportare ai sensi dell'art. 55.

- Tra l'assegnatario e MAAS verrà stipulato apposito contratto di locazione commerciale, nel quale il presente regolamento dovrà intendersi integralmente riportato e trascritto ed alla cui integrale osservanza gli operatori devono intendersi vincolati.
- Il canone di locazione viene determinato dal Gestore a norma delle vigenti disposizioni, in relazione alle spese di funzionamento del mercato ed ai suoi servizi e alle spese di ammortamento, miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.
- L'assegnatario deve costituire idonea cauzione con le modalità indicate dal Gestore, per l'ammontare stabilito nell'atto di assegnazione e/o nel contratto di locazione, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico.
- Il mancato o parziale versamento delle somme dovute comporta, previa diffida scritta, l'escussione della cauzione, che l'assegnatario deve prontamente reintegrare.
- Sono a carico del titolare dell'atto di assegnazione le spese, tasse e imposte tutte relative, conseguenti e dipendenti dall'assegnazione medesima.

Art.31 - Carattere delle assegnazioni dei box.

- Qualora l'assegnazione del box o dello spazio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere trasmessa salvo che al coniuge e ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
- La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.
- Qualora la persona fisica assegnataria di un box intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione sia trasmessa alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda alla Società di Gestione la quale, sentita la Commissione di Mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purchè vengano assunti tutti gli impegni e le responsabilità di ordine fiscale, finanziario e commerciale della persona fisica che aveva ottenuto l'assegnazione del box, e purchè il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.
- Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.
- Qualora l'assegnazione del box o dello spazio sia fatta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.
- Nel caso di assegnazione di spazio in favore di persona giuridica, non è consentita la voltura dell'intestazione del rappresentante legale:
 - 1) Se vi è vacanza, anche momentanea, della carica di rappresentante legale in capo al soggetto intestatario della assegnazione;
 - 2) Se la Società di Gestione non riceve, anticipatamente, espressa richiesta di voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante della persona giuridica assegnataria del box o dello spazio, per verificare il possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al presente regolamento, e non

presta assenso esplicito alla voltura, da esprimersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi infruttuosamente i quali il silenzio dovrà essere inteso quale assenso.

- In caso di cessione, conferimento, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda, che comprenda un posteggio oggetto di assegnazione da parte di MAAS, la assegnazione stessa sarà volturata senza soluzione di continuità al subentrante, purchè in possesso dei requisiti di legge e di regolamento. L'assegnatario dovrà presentare apposita preventiva domanda di volturazione alla Società di Gestione, pena la revoca della assegnazione, sulla quale la stessa si esprimerà formalmente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, decorsi infruttuosamente i quali il silenzio dovrà essere inteso quale assenso.

- In caso di trasformazioni, fusioni, scissioni, variazioni societarie riguardanti la sede legale, la denominazione o ragione sociale, la composizione dell'organo amministrativo, dovrà essere inoltrata preventiva domanda alla Società di Gestione, che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed eventualmente esprimere formalmente assenso, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, decorsi infruttuosamente i quali il silenzio dovrà essere inteso quale forma di rigetto.

- La Società di Gestione, sentita a riguardo la Commissione di Mercato, dovrà sempre verificare, nella valutazione delle variazioni delle assegnazioni:

1) che non vi siano operazioni di "compravendita" degli spazi mercatali;

2) che, nelle forme previste dalla legge, venga garantita la posizione di tutti gli eventuali creditori della società o della persona fisica assegnataria dello spazio commerciale.

Art.32 - Gestione dei box.

- Il box deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

- Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti previsti dal disposto degli artt. 22 e 23 del presente Regolamento.

- Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la gestione può essere affidata a persona diversa dal rappresentante legale, purchè in possesso dei requisiti previsti dal disposto degli artt. 22 e 23 del presente Regolamento.

- Gli assegnatari, per i rapporti con la Società di Gestione, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo box.

- Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la sede legale della Società di Gestione.

Art.33 - Indicazione sui box.

- Il box di ciascun assegnatario deve essere contraddistinto a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della Ditta e l'indirizzo, in conformità all'atto di assegnazione.

- Le persone giuridiche devono indicare la ragione o la denominazione sociale, con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'intestatario.

- Sarà necessaria l'autorizzazione del Gestore per l'installazione di insegne, targhe o di altri mezzi pubblicitari fissi, visibili all'esterno, con particolare riguardo alla loro collocazione e caratteristiche.
- Nessuna targa od insegna potrà essere apposta all'esterno, nelle zone di uso comune e sulle facciate degli edifici del Mercato, fatto salvo ogni diverso accordo contrattuale tra il Gestore e gli assegnatari.

Art.34 - Uso dei box.

- I box di vendita non devono essere occupati se non con i prodotti e gli oggetti necessari per la vendita.
- Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei box o negli spazi assegnati, salvo essere autorizzato da speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del mercato che impartirà le disposizioni del caso.
- È proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione della Società di Gestione.

Art.35 - Termine delle assegnazioni.

- Le assegnazioni dei box di vendita cessano:
 - 1) alla scadenza;
 - 2) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
 - 3) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
 - 4) per scioglimento della persona giuridica assegnataria.
- La rinuncia al box deve essere comunicata al Gestore a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il rinunciante è comunque tenuto al pagamento del canone per la durata del termine stesso.
- Alla cessazione dell'assegnazione, il contratto di locazione stipulato tra operatore e M.A.A.S. ha da intendersi risolto di diritto.

Art.36 - Revoca delle assegnazioni.

- L'assegnazione del box di vendita è revocata nei seguenti casi:
 - 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
 - 2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
 - 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
 - 4) gravi ed accertate scorrettezze commerciali;
 - 5) gravi ed accertate infrazioni alle leggi, alle norme del presente regolamento ad a tutte le norme disposte per il funzionamento del Mercato;
 - 6) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
 - 7) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento delle spese condominiali, per come determinate nel relativo Regolamento agli artt. 20, 21 e 22.

- Intervenuta la revoca dell'assegnazione, il contratto di locazione stipulato tra operatore e M.A.A.S. ha da intendersi risolto di diritto.

Art.37 - Riconsegna dei box.

- Cessata o revocata l'assegnazione, i box ed eventuali annessi devono essere riconsegnati alla Società di Gestione liberi di persone e cose, entro quindici giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

- In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura del Direttore del mercato o della Società di Gestione, ed a spese degli interessati.

- Alla riconsegna, devono essere già stati rimossi impianti e sovrastrutture non di proprietà di M.A.A.S. ed il box deve essere in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore.

- L'assegnatario del box è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al box stesso.

Art.38 - Orario e calendario.

- Il calendario e l'orario di funzionamento del mercato sono annualmente stabiliti dalla Società di Gestione, sentita la Commissione di mercato, e devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno e all'interno del mercato stesso.

- L'orario deve garantire un tempo congruo per tutte le operazioni di Mercato, tenendo conto delle esigenze sia dei venditori che dei compratori.

- Tutti gli utenti a qualsivoglia titolo del Mercato debbono rispettare rigorosamente l'orario ed il calendario del Mercato stesso.

- Gli operatori alle vendite in caso di chiusura del proprio punto vendita in giornate non previste dal calendario devono preventivamente presentare apposita comunicazione alla direzione che ne autorizzerà l'effettuazione solo nel caso in cui sia garantita l'operatività di almeno il 50% dei posteggi di vendita.

- Il Direttore del mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita, modificando orari e date di apertura.

- Nessuna operazione, ivi inclusa qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione, contrattazione, può essere effettuata fuori dall'orario delle contrattazioni di Mercato e comunque deve essere sempre garantita la par condicio tra i diversi acquirenti.

- Il Gestore, per cause di forza maggiore, motivi d'ordine pubblico ed altre esigenze straordinarie, avrà il potere di chiudere temporaneamente il Mercato, alcuni suoi settori o alcune sue zone, fino a quando non sarà rimosso l'ostacolo o la ragione che ne aveva determinato la chiusura.

- Il Gestore potrà chiudere parte o tutte le superfici comuni all'intero Mercato ovvero ad uno o più settori, per eseguire lavori od opere di riparazione o di modifica, con preavviso agli interessati di almeno quindici giorni, fatto salvo il caso di interventi eccezionali.

Art.39 - Inizio e termine delle vendite e degli acquisti.

- L'inizio e il termine delle vendite e degli acquisti, nonché delle vendite ai privati consumatori vengono determinati annualmente mediante calendario ed orario da esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno del mercato. Qualora possibile, sono annunciati con apposito segnale.

Art.40 - Ingresso al Mercato.

- Hanno libero accesso al mercato, tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 26 del presente regolamento.
- Salvo diversa disposizione che dovesse essere adottata dal Gestore, l'accesso al mercato dovrà avvenire attraverso l'apposito centro ingressi.
- L'accesso degli aventi diritto potrà avvenire nell'arco dell'intera giornata, ferma restando la possibilità per il Gestore di stabilire limitazioni di tempo e di orario.
- La clientela potrà accedere al Mercato esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico secondo disposizioni che verranno separatamente stabilite e, comunque, secondo le prescrizioni del Gestore.
- E' fatta, comunque, salva la facoltà degli organi competenti di vietare l'ingresso o comunque di allontanare tutte quelle persone la cui presenza possa considerarsi pregiudizievole alla sicurezza ed al decoro del Mercato.

Art.41 - Norme comportamentali

- Il comportamento di ogni singolo utente, operatore e/o lavoratore del Mercato deve sempre essere improntato alla massima correttezza commerciale, civile ed etica. Pertanto tutte le attività di compravendita devono essere conformi alle normative vigenti in materia.
- Non sono in alcun modo accettati e possono determinare la revoca dell'assegnazione:
 - a) comportamenti ed azioni lesive dell'immagine e del buon nome del MAAS;
 - b) frodi commerciali, fiscali e/o alimentari;
 - c) atti di vandalismo e/o intimidazione;
 - d) mancato rispetto del regolamento;
- Ogni operatore, lavoratore e/o utente è tenuto, esso stesso, ad impegnarsi per tutelare l'immagine e il buon funzionamento del Mercato, provvedendo ad informare tempestivamente la Direzione qualora ravvisasse anomalie comportamentali da parte di altri operatori, lavoratori e/o utenti del Mercato.

Art. 42 - Ordine interno al Mercato.

- Chiunque frequenti il Mercato a qualsivoglia titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal regolamento e impartite dal Gestore.
- È vietato, sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:
 - 1) ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare comunque la circolazione;
 - 2) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - 3) introdurre animali vivi di qualsiasi specie, con esclusione dei cani di ausilio ai non vedenti;

- 4) accendere fuochi;
 - 5) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;
 - 6) introdurre materie pericolose, nocive, infiammabili o vietate dalla legge o, ancora, che richiedano particolari precauzioni od escluse dalle polizze assicurative contro i rischi da incendio stipulate a copertura del Mercato;
 - 7) recarsi al di fuori dalla sala di esposizione e vendita con coltelli od altri arnesi di lavoro;
 - 8) introdurre armi di qualsiasi genere all'interno del Mercato, anche se il detentore sia munito di porto d'armi;
 - 9) fare uso di impianti di amplificazione sonora;
 - 10) affiggere o distribuire materiale propagandistico di qualsiasi natura;
 - 11) depositare carrelli od ogni altro mezzo utilizzato per il trasporto dei prodotti nelle aree di passaggio oltre il tempo strettamente necessario al loro specifico utilizzo;
 - 12) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato.
- Gli operatori del mercato possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore del Mercato.

Art.43 - Pulizia dei box e delle parti comuni.

- Gli assegnatari debbono curare che i box e gli annessi (scale, magazzini, corridoi, ecc., di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
- I rifiuti debbono essere a cura degli assegnatari dei box e degli spazi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchi, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.
- Il Gestore del Mercato si occuperà della pulizia delle parti comuni all'intero Mercato ed ai singoli settori, se non affidate agli operatori singoli o associati, avvalendosi o meno di imprese specializzate e disciplinandone modalità ed orari.
- Per i lavori di pulizia interna ed esterna dei singoli locali, gli operatori non potranno usare le parti di uso comune come depositi di materiali, rifiuti o simili. In caso di inosservanza il Gestore è espressamente autorizzato a procedere unilateralmente allo sgombero, a spese e rischio della parte inadempiente.

Art.44 - Disposizioni di natura sanitaria.

- Ogni operatore deve nominare un proprio responsabile dell'Autocontrollo sanitario, disporre ed osservare un proprio Piano di Autocontrollo Sanitario, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- Tutta la documentazione relativa all'Autocontrollo sanitario deve essere conservata presso il proprio box ed esibita in ogni momento su richiesta delle autorità competenti.
- Al fine di ottemperare a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza alimentare, ogni operatore del Mercato ha l'obbligo di coordinare i propri piani di emergenza e di autocontrollo con il Gestore, nonché di partecipare, almeno una volta all'anno, agli specifici incontri di aggiornamento.

Art.45 - Circolazione dei veicoli.

- La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolati dal Direttore del Mercato, con apposito ordine dei servizio.
- L'uso dei carrelli per il trasporto dei prodotti all'interno del Mercato è consentito agli assegnatari dei box, ai loro dipendenti, agli addetti al servizio di facchinaggio e a tutti i soggetti autorizzati.

In ogni caso:

- a) I veicoli dei conferenti hanno libero ingresso nell'area del Mercato per il tempo strettamente necessario alle operazioni connesse all'attività del Mercato;
 - b) I veicoli degli utenti, esclusi quelli dei consumatori privati cui è vietato l'accesso alle aree del Mercato, hanno libero ingresso solo nell'area loro destinata adiacente al pianale di carico e possono sostare esclusivamente negli appositi spazi tracciati a tale scopo;
 - c) È vietato a chiunque di accedere alla platea di vendita con veicoli a motore.
- All'interno del Mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo e quelli sprovvisti di motore debbono essere condotti a mano.

Art.46 - Vendite e ritiro dei prodotti dal mercato.

- Tutte le attività di compravendita devono avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. Di esse deve essere redatta documentazione conforme.
- Gli operatori non possono porre in vendita nel Mercato prodotti a soggetti non avanti diritto all'acquisto.
- Il Gestore non è responsabile dei danni cagionati dall'inottemperanza della predetta normativa né può essere coinvolto ad alcun titolo nelle liti che eventualmente ne derivino.
- Le vendite all'ingrosso dei prodotti vengono effettuate mediante trattativa diretta ovvero mediante asta pubblica.
- La provvigione spettante per le operazioni di asta è stabilita dalla Commissione di mercato. Il foglio d'asta deve contenere il nome e cognome del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli e il peso lordo, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando specie, qualità, peso e prezzo), l'importo totale lordo e netto e le eventuali rimanenze di merci.
- Le contrattazioni devono sempre essere eseguite in euro ed i quantitativi dei prodotti debbono essere espressi in unità di peso secondo il sistema decimale.
- Gli operatori, i venditori, i compratori, gli autotrasportatori ed in genere tutti coloro che hanno accesso al Mercato a qualsivoglia titolo sono sempre tenuti ad esibire ai competenti organi di vigilanza tutta la documentazione ritenuta idonea ad individuare l'effettiva quantità e qualità delle merci introdotte nel Mercato.
- In ogni caso i soggetti preposti a garantire la sorveglianza e la tutela dell'ordine pubblico, possono effettuare controlli su tutti i documenti in possesso degli operatori e degli utenti in qualsiasi momento e comunicheranno tempestivamente al Gestore le violazioni riscontrate.
- Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dal veterinario.
- Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere all'Ente gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura. Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere, tuttavia, vietato dal R.A.San. per motivi di carattere igienico-sanitario.

Art.47 - Confezione dei colli e delle derrate

- E' vietato l'uso di imballaggi e di confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione fino all'atto della vendita al minuto o aumentino artificiosamente o più del necessario il peso dei colli venduti. E' pure vietato l'uso di imballaggi che non rispondano alle esigenze igieniche.
- I detentori della merce posta in vendita sono responsabili della conformità degli imballaggi e delle confezioni.

Art.48 - Strumenti di pesatura.

- Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
 - a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - c) bene in vista ai compratori.
- Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 49 – Norme per la vendita e vendite per conto.

- Le vendite si effettuano a peso netto o a collo. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.
- Le vendite da grossista a dettagliante devono essere effettuate, di norma, per lotti di prodotti omogenei.
- E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali devono osservare nell'esame i dovuti riguardi.
- I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.
- Ai commissionari o ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che in ogni caso non può superare il 5% del prezzo di vendita, comprensiva del loro compenso personale e delle altre prestazioni inerenti alla vendita nel mercato, che saranno stabilite nei singoli regolamenti di mercato.
- I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.
- I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della Direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 50 - Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere.

- Il R.A.San. può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizioni di normale conservabilità, dandone comunicazione al direttore del mercato che è responsabile dell'esecuzione della decisione.

- Il direttore può rilasciare, a richiesta dell'interessato, la certificazione relativa alle disposizioni impartite dal R.A.San. in merito all'urgenza della vendita.
- I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecitata distruzione da effettuarsi in conformità alla legge.
- L'ordine di distruzione è dal R.A.San. notificato al direttore del mercato che deve rilasciarne certificazione al venditore interessato.

Art. 51 - Prodotti affidati alla Direzione del mercato.

- Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera dei mandatari o degli astatori ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita:
 - a) dei prodotti affidati alla Direzione per la vendita;
 - b) dei prodotti pervenuti nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore.
- I mandatari e gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente gestore e dalla Direzione del mercato.
- Le somme nette ricavate vengono rimesse direttamente agli aventi diritto, a cura della Cassa del mercato.

Art.52 - Rilevazioni statistiche e prezzi.

- Nel Mercato devono essere effettuate rilevazioni statistiche sulla quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti; pertanto il Gestore si riserva di attivare un servizio di rilevazione ed elaborazione statistiche .
- Le rilevazioni saranno finalizzate alle esigenze poste dall'Istituto Centrale di Statistica e di Infomercati.
- Sono soggetti a rilevazione statistica le specie merceologiche, la provenienza, la destinazione, la quantità ed i prezzi di tutti i prodotti commercializzati nel Mercato.
- I dati così raccolti servono solo a fini statistici e quindi, vincolati al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine, sia per quanto riguarda i prezzi che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione e sistematicamente trasmessi al Gestore.
- Chi svolge l'attività di commercio all'ingrosso dei prodotti ittici operando anche al di fuori del Mercato, deve far pervenire al Gestore i dati statistici relativi alle transazioni commerciali compiute.
- La rilevazione può aver luogo agli ingressi del Mercato o presso i posteggi di vendita. Il Gestore può altresì esigere dagli operatori, nel rispetto delle vigenti normative, un "report" dettagliato giornaliero dei prodotti ricevuti.

Art.53 – Ulteriori obblighi gravanti sugli operatori.

- Salvo usi di destinazione ed obblighi legali, è assolutamente vietato impiantare cucine nei locali commerciali. Gli operatori dovranno astenersi dal gettare prodotti corrosivi o infiammabili nei

condotti e nelle canalizzazioni ed, in generale, evitare qualsiasi azione che possa danneggiare tali impianti.

Art.54 - Provvedimenti disciplinari e amministrativi.

- Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata, secondo la recidività:

1) diffida scritta;

2) sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal Direttore;

3) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo;

4) revoca dell'assegnazione del posto di esposizione e vendita.

- Resta ferma la possibilità per gli organi di polizia che si occupano di garantire la sicurezza e la sorveglianza all'interno del Mercato, di irrogare le sanzioni amministrative previste dalla legge.

- Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa nazionale e regionale.

- L'eventuale ricavato delle sanzioni andrà a costituire ed incrementare un fondo che sarà utilizzato dall'Ente di Gestione per le finalità e gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal presente Regolamento.

- Nel caso in cui venga segnalato e documentato il mancato pagamento, nei termini di legge, del corrispettivo per l'acquisto di prodotti alimentari da parte di operatori ed utenti di M.A.A.S., il Gestore si obbliga a comunicare tempestivamente i fatti alla Procura della Repubblica di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ed all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Art. 55 - Entrata in vigore del Regolamento ed eventuali modifiche.

- Il presente Regolamento è adottato con deliberazione della Assemblea Ordinaria dei Soci di M.A.A.S., su proposta della Società di Gestione e sentita la Commissione di Mercato ove istituita, ed approvato dal Prefetto.

- Copia del Regolamento deve essere, entro quindici giorni dalla sua approvazione, trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per gli eventuali provvedimenti previsti dalla legge.

- Il presente Regolamento di Mercato entrerà in vigore secondo la normativa vigente.

- Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento saranno proposte dal Gestore all'Assemblea Ordinaria dei Soci, che le valuterà e le adotterà, qualora ritenuto nell'interesse pubblico, nel tempo più breve possibile e comunque, fornendo riscontro entro e non oltre 60 giorni dalla formulazione della richiesta.

- Dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il precedente Regolamento di M.A.A.S. deve intendersi abrogato.

Art.56 - Disposizioni finali.

- Del presente Regolamento deve intendersi parte integrante il Regolamento Condominiale-Immobiliare di M.A.A.S. e le relative planimetrie ad esso allegate.
- Il presente Regolamento verrà notificato a tutti gli operatori mercatali.
- Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alla normativa in vigore.